



IMU

acconto 2013

Il [Decreto legge del 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha previsto che per l'anno 2013 non è dovuta la **prima** rata dell'IMU relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 e cioè:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
- d) La sospensione riguarda **anche le seguenti unità immobiliari**, in quanto abitazioni principali con aliquote agevolate o assimilate all'abitazione principale, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
 - l'abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;
 - l'abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'abitazione principale e relative pertinenze a seguito di cambio residenza da fuori comune;
 - la sola abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto, uso o abitazione, da soggetti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - titolari di assegno sociale;
 - portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 o familiare convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art.

3, comma 3, della L. n. 104/92 limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia;

- invalidità civile riconosciuta al 100%;
- ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'Amministrazione Comunale.

Per tutti gli altri immobili, la scadenza del pagamento resta fissata al 17 GIUGNO 2013 con le seguenti aliquote:

ALIQUOTA	FATTISPECIE	CODICE TRIBUTO
0,4% (*)(**) al Comune	Per l'unità immobiliare classificata in categoria A/1 –A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	3912
0,4% (*)(**) al Comune	Per l'abitazione classificata in categoria A/1 –A/8 – A/9 e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata	3912
0,3% (*)(**) al Comune	Per l'abitazione classificata in categoria A/1 –A/8 – A/9 e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i>	3912
0,2% (*)(**) al Comune	Per l'abitazione principale classificata in categoria A/1 –A/8 – A/9 e relative pertinenze a seguito di cambio residenza da fuori comune. L'aliquota si applica dalla data di acquisizione della residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta nel quale è avvenuto il cambio di residenza	3912
0,2% (*)(**) al Comune	Per i proprietari della sola abitazione principale classificata in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti: titolari di assegno sociale portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 o familiare convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 <u>limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia</u> invalidità civile riconosciuta al 100 % ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'Amministrazione Comunale . <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i>	3912

(*) E' riconosciuta una detrazione per abitazione principale di € 200 **rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi in ugual misura e proporzionalmente al periodo di destinazione.**

(**) La detrazione è maggiorata di € 50 **per ciascun figlio minore di anni 26, convivente e residente anagraficamente nell'abitazione principale (fino a un massimo di € 400).**

0,66% al Comune	Per l'abitazione e relative pertinenze acquistata per destinarla ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purché tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto. In mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio con conseguente recupero dell'imposta dovuta oltre interessi e sanzioni dovute per legge. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione.	3918
--------------------	--	-------------

0,76% al Comune	<p>Per un'altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli) e per le relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi <u>costituito la propria residenza</u>, e le pertinenze di essa.</p> <p><i>Tale situazione dovrà essere autocertificata dal contribuente.</i></p> <p>In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore scegliere quella per la quale fruire della <u>riduzione di aliquota</u>.</p> <p>Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>	3918
0,76% al Comune	<p>Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i></p>	3918
0,76% al Comune	<p>Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratti stipulati dagli Enti Locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i></p>	3918
0,76% al Comune	<p>Per le abitazioni e relative pertinenze concesse a equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato. <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i></p>	3918
0,2 % al Comune	<p>Per i fabbricati rurali ad uso strumentale (diversi dalla cat. D10) di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/93 convertito in legge n. 133/94.</p>	3913
0,2 % allo Stato	<p>Per i fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D10) di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/93 convertito in legge n. 133/94.</p>	3925
0,76% allo Stato	<p>Per gli immobili ad uso produttivo in categoria catastale D funzionali all'azienda che non abbia licenziato nelle due annualità precedenti e che proceda all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai trenta. L'aliquota si applica per la sola annualità in cui è avvenuta l'assunzione.</p> <p><i>La sussistenza dei requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i></p>	3925
0,76% al Comune	<p>Per gli immobili ad uso produttivo diversi dalla categoria D funzionali all'azienda che non abbia licenziato nelle due annualità precedenti e che proceda all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai trenta. L'aliquota si applica per la sola annualità in cui è avvenuta l'assunzione.</p> <p><i>La sussistenza dei requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i></p>	3918
1,06% 0,76% Stato 0,3% Comune	<p>Per gli immobili in categoria catastale D che <u>non</u> rientrano nelle fattispecie precedenti</p>	3925 3930
1,06% al Comune	<p>Per tutti i restanti immobili non rientranti nelle fattispecie sopra elencate:</p> <p>Fabbricati</p> <p>-----</p> <p>Aree fabbricabili</p>	3918 ----- 3916

Calcolo dell'imposta. Novità

Per le categorie non sospese, l'acconto pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno deve essere calcolato sulle aliquote e detrazioni del 2012 applicando i requisiti soggettivi e oggettivi del 2013

Base imponibile dei fabbricati D escluso il D5

Il moltiplicatore della rendita catastale è **65 invece di 60**. Restano invariati tutti gli altri moltiplicatori.

Ripartizione dell'imposta:

e' riservato allo Stato:

il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per la quota del 0,76 %.

è riservato al Comune:

tutto il restante gettito dell'imposta

PER ULTERIORI INFORMAZIONI :

Ufficio Tributi di Venezia – Campo Manin, San Marco 4030 – Venezia
Ufficio Tributi di Mestre – Via S. Trentin 3/F – Mestre

Tel. 041/2744091
Tel. 041/2746091

nei seguenti orari:

Lun/Mer/Ven Ore 09:30 – 12:30 - Mar. Ore 15:00 – 17:00

ici.prog@comune.venezia.it
www.comune.venezia.it/tributi